

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5268 del 04/11/2020
Oggetto	RA07T0025/15RN01_FERRUZZI GUIDO ET AL_Rinnovo concessione per l'occupazione di area demaniale in sponda sinistra del fiume Ronco, ad uso rampa carrabile, in località Roncalceci nel Comune di Ravenna (RA).
Proposta	n. PDET-AMB-2020-106046 del 03/11/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	DANIELA BALLARDINI

Questo giorno quattro NOVEMBRE 2020 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, DANIELA BALLARDINI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto: **AREE DEMANIO IDRICO – FERRUZZI GUIDO, FERRUZZI GIANNI E FERRUZZI TERZO - RINNOVO CONCESSIONE IN SOLIDO PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE IN ARGINE ESTERNO SINISTRO DEL FIUME RONCO NEL COMUNE DI RAVENNA (RA) AD USO RAMPA CARRABILE PER L'ACCESSO DALLA VIA RAVEGNANA ALLE PROPRIETA' - PROCEDIMENTO RA07T0025/15RN01.**

LA DIRIGENTE

RICHIAMATE le disposizioni di settore, in particolare:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii. (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.lgs n. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (Norme in materia ambientale);
- la L.R. n. 3/1999 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii. (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la L.R. n. 24/2009 art.51, la L.R. n. 2/2015 art.8, e le deliberazioni della Giunta Regionale che, ai sensi del c.5, art. 20 della L.R. n. 7/2004 modificano la disciplina dei canoni di concessione (n. 895/2007, n. 913/2009, n. 469/2011, n. 173/2014, n. 1622/2015, n.1710/2018, n.1845/2019);
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto

organizzativo generale dell'Agenzia, come proposto nella determinazione dirigenziale Arpae n.70/2018 e successivamente approvato con determinazione dirigenziale Arpae n.90/2018;

– la determinazione del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2019-876 del 29/10/2019 ad oggetto “*Approvazione dell’assetto organizzativo di dettaglio dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022. Conferimento incarichi di funzione*”;

– la deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 10/01/2020, con la quale è stato attribuito l’incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna alla dott.ssa Daniela Ballardini;

PRESO ATTO della domanda pervenuta il 25/02/2015 registrata al PG/2015/0119145 del 25/02/2015 con cui FERRUZZI GUIDO, c.f. FRRGDU31H11H199E, FERRUZZI GIANNI, c.f. FRRGNN66D03H199T e FERRUZZI TERZO, c.f. FRRTRZ43E22H199Z, hanno chiesto il rinnovo della concessione per l’occupazione della scarpata arginale esterna sinistra del fiume Ronco, nel Comune di Ravenna, con una rampa carrabile già autorizzata con concessione demaniale n. 8673 del 08/09/2009, per l’accesso dalla via Ravegnana alle proprietà site ai civici 481/a e 483, individuate al catasto terreni al foglio 157 e particelle 97 e 236.

DATO ATTO dell’avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 62 del 25/03/2015 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute domande concorrenti, opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

PRESO ATTO che l’area oggetto di concessione non rientra in zona protetta e non è all’interno di un Sito Natura 2000 (SIC, ZSC e ZPS), in base al D.P.R. 8 settembre 1997, n.357, alla D.G.R. 1191/2007 e ss.mm.ii.

PRESO ATTO dell’assenso, con prescrizioni, espresso dall’Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile Area Romagna con nota assunta al protocollo Arpae con prot. n. PGRA/2017/4168, in data 24/03/2017, a riscontro della richiesta di nulla osta idraulico.

CONSIDERATO che l’occupazione dell’area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio

e di tutela della sicurezza idraulica;

ACCERTATO che il richiedente ha versato:

- le spese istruttorie di euro 75,00 in data 18/02/2015 e quanto dovuto per il canone 2020, dell'importo pari a euro 75,00 in data 06/05/2020;
- a titolo di deposito cauzionale, la somma pari a euro 175,00 in data 20/11/2015 ad integrazione di quanto già versato (euro 75,00) in data 26/08/2009;
- l'integrazione dell'incremento dei canoni per le annualità dal 2017 al 2020, in base alla rivalutazione annuale dell'indice ISTAT, per un totale di 4,31 euro, in data 09/09/2020;

DATO CONTO che i concessionari hanno indicato, alla firma del disciplinare, il decesso della precedente cointestataria Fiumana Pierina, fatto accertato con certificato di morte ricevuto con PG/2020/158156 del 02/11/2011, dai servizi demografici del Comune di Ravenna.

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, sussistenti i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rinnovo della concessione per occupazione di area demaniale richiesta, con le prescrizioni di cui al presente dispositivo;

SU proposta del Responsabile del procedimento, titolare dell'Incarico di Funzione Unità Demanio Idrico (RA), che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

ATTESTATA DA PARTE DELLA SOTTOSCRITTA la regolarità amministrativa e l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rinnovare in solido, fatti salvi i diritti di terzi, a FERRUZZI GUIDO C.F. FRRGDU31H11H199E, FERRUZZI GIANNI, c.f. FRRGNN66D03H199T e FERRUZZI TERZO, c.f. FRRTZR43E22H199Z, la concessione per l'occupazione della scarpata arginale esterna sinistra del fiume Ronco, nel Comune di Ravenna (RA), con una rampa carrabile già ammessa con precedente concessione demaniale n. 8673 del

08/09/2009, per l'accesso dalla via Ravennana alle proprietà site ai civici 481/a e 483, individuate al catasto terreni al foglio 157 e particelle 97 e 236, indicativamente individuata dal punto 1 con le coordinate UTM/RER X:754.415 - Y:919.524, al punto 2 con le coordinate UTM-RER X:754.388 - Y:919.485, ad uso rampa di accesso a proprietà privata, Codice pratica RA07T0025;

2. di stabilire che la concessione ha scadenza al 31/12/2025;

3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dai cointestatari della concessione in data 09/09/2020 (PG/2020/129759 del 10/09/2020) e di assoggettare la presente concessione alle condizioni e prescrizioni ivi inserite;

4. di stabilire, inoltre, che il concessionario debba rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nella nota pervenuta, con prot. Arpae PGRA/2017/4168, dal Servizio Area Romagna dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile a riscontro della richiesta di nulla osta idraulico, di cui è stata allegata copia semplice al momento della notifica del disciplinare di concessione che le contiene;

5. di stabilire che la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti riguardanti l'occupazione del demanio idrico, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;

6. di quantificare **l'importo del canone 2020 in euro 76,81;**

7. di quantificare l'importo relativo al **deposito cauzionale in euro 250,00.**

8. di dare atto che il concessionario risulta in regola per quanto riguarda il pagamento delle spese di istruttoria, deposito cauzionale e dei canoni dovuti;

9. di dare atto che la presente determinazione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art.

5, D.P.R. 131/1986;

10. di stabilire che l'originale del presente atto con oneri di bollatura a carico del concessionario è conservato presso l'archivio del SAC Arpae di Ravenna e ne sarà notificata una copia semplice al

concessionario;

11. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia Romagna;

12. di dare conto che avverso la presente determinazione è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art.

133 c. 1, lett. b), D.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;

13. che la presente determinazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae.

LA DIRIGENTE

SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RAVENNA

Dott.ssa Daniela Ballardini

Firmato digitalmente

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per l'occupazione di area demaniale rilasciata a favore dei seguenti cointestatari:

- FERRUZZI GUIDO, C.F. FRRGDU31H11H199E
- FERRUZZI GIANNI, C.F. FRRGNN66D03H199T
- FERRUZZI TERZO, C.F. FRRTRZ43E22H199Z

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. L'occupazione demaniale oggetto di concessione afferisce all'occupazione della scarpata arginale esterna sinistra del fiume Ronco nel Comune di Ravenna, per uso rampa carrabile, individuata al fg 157, mappali 97 e 236, indicativamente individuata dal punto 1 con le coordinate UTM/RER X:754.415 - Y:919.524, al punto 2 con le coordinate UTM-RER X:754.388 - Y:919.485, del Comune di Ravenna (RA), come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'occupazione demaniale oggetto di concessione, è concessa ad uso rampa carrabile per accesso proprietà privata.

ARTICOLO 2 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.
3. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto.

L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

4. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

5. La Regione e le Agenzie regionali non sono responsabili per danni connessi al regime idraulico, quali, ad esempio, allagamenti, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti dei terreni. La Regione e le Agenzie regionali non assumono inoltre responsabilità per danni derivanti da incendio della vegetazione fluviale. Nessun compenso o indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti ai fenomeni naturali o causati dall'esecuzione di interventi occorsi per fronteggiare tali eventi. La Regione e le Agenzie regionali e le imprese da esse incaricate non sono responsabili per danni cagionati a quanto accordato dalla concessione qualora il concessionario non abbia provveduto a eseguire in modo adeguato gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza alle aree oggetto della concessione.

6. Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'area concessa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati: titolare della concessione, numero della concessione, scadenza della concessione. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare, entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

ARTICOLO 3 PRESCRIZIONI PARTICOLARI DELL'ESERCIZIO

1. Nell'area soggetta a concessione e nell'area demaniale circostante il Concessionario è tenuto a propria cura e spese a eseguire il taglio e la rimozione della vegetazione spontanea che dovesse danneggiare il manufatto, ovvero interferire con il suo utilizzo, compresa la rimozione dei rami caduti.

2. Le ripe arginali laterali alla carreggiata sono considerate pertinenze di esercizio della rampa. E' pertanto a carico del Concessionario la loro manutenzione, sia sopra che sotto la rampa, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti, comprese le opere di sostegno necessarie, nonché da prevenire lo scoscendimento del terreno e la caduta di altro materiale sulla carreggiata.
3. Il Concessionario ha l'obbligo di costruire e di mantenere le opere necessarie per la condotta delle acque meteoriche in modo da evitare ristagni d'acqua, erosioni e dissesti ai corpi arginali e alle ripe fluviali.
4. L'apposizione e la manutenzione della segnaletica stradale fanno carico al Concessionario, secondo quanto disposto dal Codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione e attuazione. Spetta pure al Concessionario determinare i sovraccarichi massimi ammissibili sulle strutture viabili al fine di evitare cedimenti e altri tipi di danni e di conseguenza disporre le occorrenti limitazioni di transito.
5. Sul terreno demaniale e sui manufatti soprastanti è vietata, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente, l'installazione di cartelli pubblicitari e di quelli recanti le indicazioni di cui all'art. 134 comma 1 lettere a) b) e c) del D.P.R. 16-12-1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada".
6. Nel manufatto e nella fascia di quattro metri dal piede della rampa restano vietate le piantagioni di alberi e siepi, gli scavi e lo smovimento del terreno, le costruzioni anche di sole recinzioni, a norma dell'Art. 96 del R.D. 25-07-1904 n. 523.

ARTICOLO 4 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DETTATE CON IL NULLA OSTA IDRAULICO

DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E DELLA PROTEZIONE CIVILE

Con nota assunta al protocollo Arpaie con prot. n. PGRA/2017/4168, "si confermano le prescrizioni inerenti l'utilizzazione dell'area demaniale contenuti nel disciplinare sopra richiamato", (vedi articoli 2 e 3 del presente disciplinare), alle quali si aggiunge la seguente condizione: " il richiedente è consapevole che l'aria in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona perimetrata con pericolosità

idraulica, il nulla-osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al Richiedente adottare tutte le misure idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni PAI anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica".

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2025**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare o di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicata per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
4. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. In caso di concessione rilasciata ad altro soggetto diverso dal concessionario uscente trova applicazione quanto disposto all'art. 15 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii..

ARTICOLO 5 – REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; sub concessione a terzi.
2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico.

ARTICOLO 6 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario, per le annualità successive a quella in corso, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, anche qualora non faccia uso in tutto o in parte del bene concesso, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. Sarà cura del concessionario contattare l'Unità Demanio del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae Ravenna per conoscere gli importi dei canoni delle successive annualità di vigenza della concessione.
3. In mancanza dell'avvenuto pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopra indicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa amministrazione dovrà avviare le procedure per il recupero del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico.

ARTICOLO 7 - DEPOSITO CAUZIONALE

L'importo del deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015.

L'importo della deposito cauzionale ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi del Concessionario, sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.

Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito.

La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 8 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate

dall'Amministrazione concedente, ai fini della chiusura del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi, normative e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere e di attenersi alle relative disposizioni.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

3. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria, come stabilito dall'art. 21, c. 1, L.R. 7/2004.

ARTICOLO 10 - SPESE, ONERI, TASSAZIONI, TRIBUTI CONNESSI ALLA CONCESSIONE

Tutte le spese, oneri, tributi e tasse, inerenti e conseguenti alla concessione di che trattasi, nonché al perfezionamento del presente atto, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo ed alla registrazione, se dovuta, sono a carico del concessionario.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.